



TRIBUNALE DI PESARO

n. 1 Circ. / 2021

Pesaro, 15.04.2021

n. 37 prot. Int.

Oggetto: Redazione e compilazione inventari da parte del personale amministrativo appartenente all'Ufficio.

**Sig.ri Direttori Amministrativi
Sig.ri Funzionari Giudiziari
Dott. Davide Storti,
coordinatore del settore civile
SEDE**

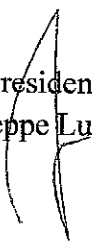
Il personale in indirizzo che provvede alla compilazione e redazione degli inventari è invitato ad attenersi scrupolosamente, nella richiesta del compenso, a quanto disposto dall'art. 9 della L. n. 777 del 28/07/1960 (vedi allegato).

In particolare il personale interessato deve sottoporre la richiesta del compenso al Giudice per la liquidazione.

Tale richiesta dovrà essere conservata all'interno del fascicolo per la corretta gestione da parte dell'Ufficio.

Il dott. Storti vigilerà sull'osservanza del presente provvedimento.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Luigi Fanuli



Art. 7.

Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte d'appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".

Art. 8. [6]

Art. 9.

Al funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "Ministero di grazia e giustizia" sono aggiunte le seguenti: "e al Consiglio superiore della Magistratura, e i Cancellieri ispettori".

Art. 12.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Allegato — Modello concernente servizi di cancelleria(articoli 1 e 6)Registro per i lavoro di copiatura.

(Omissis).

[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 20 dicembre 1962, n. 1719 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.